

Rep. Ord. N° vedi timbro informatico

Oggetto: Italgas Reti S.p.A. - Regolamentazione della circolazione in via Vergottini in Marghera Venezia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 09/03/2020 con prot. n. 132807 la Società Italgas Reti S.p.A. con sede in Mestre, via Forte Marghera n. 141 ha presentato alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese Sportello Mobilità e Trasporti Servizio Sportello Trasporti Terrestri, Parcheggi, Carburanti e Manomissioni l'istanza di concessione di manomissione temporanea di suolo pubblico al fine di eseguire lavori per esecuzione scavo per sostituzione tubatura gas, in via Vergottini a Marghera Venezia;
- la Direzione Servizi al Cittadino e Imprese Sportello Mobilità e Trasporti Servizio Sportello Trasporti Terrestri, Parcheggi, Carburanti e Manomissioni ha rilasciato la concessione per la manomissione temporanea di suolo pubblico con prot. n. 167171 del 08/04/2020 al fine di eseguire i lavori;
- la realizzazione dei lavori è stata affidata alla ditta RTI IDRI S.p.A. Guerrisi S.r.l. Rovil S.r.l.;

Considerato che:

- l'attuale regolamentazione in via Vergottini prevede in un tratto il senso unico di circolazione e in un altro il doppio senso;
- ai fini dell'esecuzione dei lavori si rende necessario inibire la sosta in corrispondenza dell'area di cantiere;
- l'impresa esecutrice deve garantire l'accesso ai passi carrabili;

Verificato inoltre l'impresa esecutrice deve garantire la continuità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché il rispetto delle prescrizioni previste dal provvedimento di manomissione di suolo pubblico;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dalla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese Sportello Mobilità e Trasporti – Servizio Sportello Trasporti Terrestri, Parcheggi, Carburanti e Manomissioni, acquisita con prot. n. 171387 del 10/04/2020;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo nº 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;



Direttore dott.ssa S. Battaggia— Dirigente Arch. L. Sartori Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro Responsabile dell'Istruttoria: Sig. Lucia Giordani viale Ancona 63 - 30172 Mestre – Venezia mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it






- art. 47-bis del decreto legge del 24/04/2017 n. 50 coordinato con la L. n. 96 del 21/06/2017;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

- 1. regolamentare la circolazione in via Vergottini, secondo le seguenti disposizioni:
- 1 la circolazione nel tratto regolato a senso unico è regolamentata, secondo le seguenti disposizioni:
 - 1.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso per i veicoli percorrenti le vie interessate dai lavori;
 - 1.2 fissare il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in corrispondenza dell'area interessata dai lavori;
 - 1.3 istituire il limite di velocità di 30km/h in corrispondenza dell'area di cantiere;
 - 1.4 segnalare la strettoia asimmetrica a destra o a sinistra fissando il relativi passaggi obbligatori a sinistra o a destra in relazione all'area di cantiere;
 - 1.5 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire l'accesso ai passi carrabili almeno dalle ore 18:00 alle ore 08:00, nonché il transito ai mezzi di soccorso in caso di emergenza;
 - 1.6 è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di non interdire la circolazione veicolare;
 - 1.7 è fatto obbligo di garantire la continuità e la sicurezza della circolazione pedonale;
- 2 la circolazione nel tratto regolato a doppio senso è regolamentata, secondo le seguenti indicazioni:
 - 2.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso per i veicoli percorrenti le vie interessate dai lavori:
 - 2.2 fissare il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in corrispondenza dell'area interessata dai lavori;
 - 2.3 istituire il limite di velocità di 30km/h in corrispondenza dell'area di cantiere;
 - 2.4 le lavorazioni saranno eseguite con modalità di gestione della circolazione analoghe a quanto previsto dalla tavola della segnaletica stradale n.64 del Decreto Ministeriale del 10/07/2002,"Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento Temporaneo" adeguando i limiti di velocità a 30 km/h, predisponendo apposito servizio di segnalamento manuale tramite movieri, al fine di non interdire il traffico veicolare e la fluidità della circolazione;
 - 2.5 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire l'accesso ai passi carrabili almeno dalle ore 18:00 alle ore 08:00, nonché il transito ai mezzi di soccorso in caso di emergenza;
 - 2.6 è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di non interdire la circolazione veicolare;
 - 2.7 è fatto obbligo di garantire la continuità e la sicurezza della circolazione pedonale;
- 3 quando le lavorazioni interessano il marciapiede è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di segnalare l'obbligo per i pedoni di circolare sul lato opposto della







carreggiata in corrispondenza degli attraversamenti pedonali più prossimi all'area di cantiere;

- 4 è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di predisporre apposito servizio di segnalamento manuale tramite movieri, quando le lavorazioni interessano aree di intersezione, al fine di non interdire la circolazione veicolare e la fluidità della circolazione;
- 5 quando i lavori interferiscono le isole ecologiche è fatto obbligo all'impresa esecutrice di contattare la Società Veritas S.p.A. al fine di concordare eventuali modifiche e spostamenti alle stesse;
- 6 il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);
- 7 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. nº 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili"e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;
- 8 prescrizioni a carattere generale:
 - 8.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della la ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori.
 - 8.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale (fax 0412746409), da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
 - 8.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice:
 - 8.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
 - 8.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della ditta esecutrice;
 - 8.6 la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
 - 8.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
 - 8.8 sarà cura della ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei





divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni della Direzione LLPP.

La presente ordinanza ha validità immediata fino al giorno 06/06/2020 ed esecutività di trenta giorni.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 8 aprile 2020

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori
(*atto firmato digitalmente)

*"Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."

